



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: AIA – BONIFICHE - RIFIUTI

TAR Toscana, sez. II, 5 gennaio 2026, n. 10: bonifica di un SIN tramite sottoscrizione di un APQ - sussiste la competenza della Regione di rilasciare l'AIA – l'AIA mira a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente – l'art. 192 d.lgs. 152/2006 si applica solo all'abbandono incontrollato di rifiuti e non nei riguardi di un soggetto gestore dell'attività produttiva che abbia prodotto i rifiuti stessi

La vicenda portata all'attenzione del TAR Toscana riguarda uno stabilimento industriale situato in un sito di interesse nazionale da bonificare (SIN) per il quale era stato sottoscritto un Accordo di Programma ex art. 252-bis d.lgs. 152/2006 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri competenti e la Regione Toscana, seguito da un secondo accordo, parimenti finalizzato a disciplinare le modalità e gli adempimenti per la bonifica del sito e la contestuale riconversione industriale dello stesso. A un'iniziale esecuzione dell'accordo, era seguita la sospensione e il successivo rallentamento delle attività correlate agli impegni assunti a causa dell'epidemia da Covid-19. In seguito, la società aveva dato atto che, a causa di alcune difficoltà incontrate nell'*iter* di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, non sarebbe stato possibile rispettare il cronoprogramma degli interventi.

A quel punto, la Regione comunicava alla società l'avvio del procedimento diretto all'inserimento, nell'AIA che autorizzava l'attività siderurgica svolta dalla società stessa, di prescrizioni relative alla rimozione completa dei rifiuti ancora presenti all'interno del perimetro della superficie gestita dalla società, una parte dei quali qualificati come



pericolosi, seguita dalla successiva revisione dell'AIA. La società impugnava i provvedimenti regionali dinanzi al TAR rilevando, in particolare, l'incompetenza della Regione a provvedere in ordine all'AIA in virtù dell'avvenuta stipula dell'accordo di programma che solo avrebbe obbligato la società alla rimozione dei rifiuti, ovvero, in subordine, in assenza di un'ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. 152/2006.

La sentenza in commento riconosce che l'area occupata dallo stabilimento in contestazione rientra nel SIN di Piombino, e come tale è assoggettata alle disposizioni sulla bonifica dei siti contaminati di cui agli artt. 239 e ss. d.lgs. 152/2006. Tanto premesso, tuttavia, la stessa superficie è anche un sito ove si svolge un'attività produttiva, e in quanto tale rientra nell'ambito di applicazione dell'AIA, e in particolare dell'art. 29 *sexies* d.lgs. 152/2006. In virtù di tale considerazione, il TAR riconosce che la sussistenza di un potere in capo all'Amministrazione statale relativo alla bonifica, esercitato attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 252 *bis* d.lgs. 152/2006, non esclude la piena sussistenza, in capo alla Regione, dei poteri relativi al rilascio dell'AIA. A maggior ragione, come nel caso di specie, in cui la Regione, nell'adozione del provvedimento di AIA, aveva cura di fare espressamente salve le previsioni dell'accordo di programma sottoscritto e le eventuali variazioni successivamente apportate. Per quanto riguarda il contenuto dell'AIA impugnata, il TAR ricorda che, ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 1, d.lgs. 152/2006 la stessa *«deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso»*, con la conseguenza che ben può essere contenuta nell'AIA ogni prescrizione che miri a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente considerato nel suo insieme (in particolare, per quanto rilevano la matrice suolo e la matrice acqua, interessate nel caso concreto). Sul punto, il TAR aggiunge che le singole disposizioni del d.lgs. 152/2006 vanno necessariamente interpretate alla luce dei principi generali che presidiano il diritto ambientale e che sono espressamente affermati nel medesimo d.lgs. Il riferimento è all'art. 2, all'art. 3 *bis* e all'art. 3 *ter* d.lgs. 152/2006, specificamente richiamati dalla sentenza. Tali disposizioni costituiscono principi e regole generali della legislazione ambientale, e come tali risultano determinanti nella



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

ricostruzione ermeneutica della portata delle singole disposizioni del cd. Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006). Tra tali principi vi sono quelli di prevenzione (del danno ambientale), di precauzione (con conseguente necessità di introdurre misure di protezione anche in presenza di un rischio solo potenziale di danno ambientale), di correzione alla fonte (dei danni ambientali).

Circa l'invocata applicazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, poi, la sentenza nega la sua applicazione al caso concreto in quanto trattasi di norma che riguarda l'ordine di rimozione di rifiuti, rivolto al soggetto che li abbia abbandonati in modo incontrollato. La società ricorrente, invece, è stata investita dell'ordine di rimozione non in quanto responsabile dell'abbandono incontrollato di rifiuti, ma nella propria qualità di soggetto gestore dell'attività produttiva che ha condotto alla formazione dei rifiuti stessi e comunque *“di imprenditore che utilizza professionalmente e sfrutta economicamente l'area dagli stessi contaminata, con l'obbligo, sancito in sede di autorizzazione della suddetta attività produttiva (AIA), di salvaguardare le condizioni ambientali, e in particolare le matrici suolo e acqua, del sito interessato”*.

[Consulta la sentenza](#)